

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 33895/11612

STATUTO

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1- Denominazione

1. La società a responsabilità limitata "Unitel Cagliari" con socio unico è regolata dagli articoli 2462 e seguenti del Codice civile.

La denominazione sociale potrà anche essere semplicemente esposta "Unitel Cagliari S.r.l."

Art. 2 - Sede

1. La sede sociale è sita nel Comune di Cagliari.

Con l'osservanza delle disposizioni normative del caso potranno essere istituiti e soppressi nel territorio della Regione Sardegna sedi secondarie, filiali, uffici, rappresentanze.

Art.3 - Oggetto sociale

1. La Società opera in attuazione di piani e indirizzi dell'Università degli Studi di Cagliari rispetto alla quale si pone quale strumento operativo al fine di promuovere, progettare, implementare, erogare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della realizzazione di:

a) iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea, mediante l'utilizzazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di servizio per l'Università di Cagliari;

a bis) attività di realizzazione e gestione di servizi di live streaming, videoriprese, registrazioni, post-produzioni, elaborazioni, creazioni di interfacce, anche tramite CRM, e relative pubblicazioni on line di Conve-

gni, Seminari e, in generale, Iniziative didattiche, formative e culturali dell'Università di Cagliari;

b) iniziative di formazione continua e professionale, in un'ottica di life long learning, rivolte sia al settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o parziale alla didattica on line e alle TIC;

c) attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implicino il ricorso, in via esclusiva e/o strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la formazione, la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di documentazioni e studi.

L'elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà instaurare tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari, compiendo operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, non nei confronti del pubblico né in via prevalente, nonché ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta dagli organi sociali necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività che la società porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità, saranno svolte nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente, in particolare, quella specificamente regolante le società in house, nonché delle direttive e degli eventuali regolamenti emanati dall'università di Cagliari.

3. La società dovrà effettuare il 100% del proprio fatturato, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, a favore dell'Università di Cagliari.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040.

I soci potranno decidere la proroga di detto termine, oppure l'anticipato scioglimento della Società.

TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, SOCI E LORO OBBLIGHI

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (euro diecimila /00) diviso in quote ai sensi di legge.

I conferimenti possono eseguirsi o in denaro o nelle altre forme previste dall'art.2464 c.c.

Per i conferimenti di beni in natura si applica la disciplina dettata dall'art.2343 c.c. senza esclusioni.

Art. 6 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento perfezionato da ciascuno di essi.

2. Al socio Università di Cagliari è attribuito il particolare diritto riguardante l'amministrazione della Società, ovvero il potere esclusivo di nominare e revocare l'organo amministrativo della Società e di adottare ogni e qualsiasi decisione riguardante detto organo, nessuna esclusa. Tale particolare diritto rimarrà invariato anche nell'eventualità che il socio sopra indicato trasferisca (ad altro socio, o a terzi) una parte della propria quota.

Art.7 - Cessione partecipazioni

1. Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi osservate le disposizioni che seguono.

2. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della quota, o parte di essa, che un altro socio intenda cedere, salvo che il trasferimento si perfezioni a favore di una società od ente controllato dal socio medesimo.

3. In caso di mancato esercizio della prelazione, la quota potrà essere trasferita a terzi estranei alla compagine sociale a condizione che tali ultimi i) possiedano i requisiti di cui all'articolo successivo; ii) si accollino le obbligazioni nei confronti della Società non ancora adempiute dal socio cedente, nessuna esclusa; iii) ricevano il gradimento dei/l soci/o superstiti/e.

Art. 8 - limiti alla partecipazione

1. I soci della Società devono inderogabilmente avere natura pubblica, direttamente, o perché enti o soggetti di diritto privato ma totalmente partecipati da enti o soggetti aventi natura pubblica.

E' dunque vietata la partecipazione alla Società da parte di soci aventi natura privata.

Art. 9 - Obblighi dei soci

1. Ciascun Socio si assume, ai sensi dell'art. 2464 c.c., l'obbligo di mettere a disposizione della Società, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite decisioni dei soci, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 10 - Finanziamenti dei soci

1. Uno o più soci possono eseguire finanziamenti a favore della Società, anche su richiesta dell'organo amministrativo, sia senza obbligo di

rimborso che con diritto alla restituzione delle somme versate.

In entrambi i casi i finanziamenti, anche non proporzionali alle partecipazioni dei soci al capitale sociale, devono risultare da idonea decisione dei soci con cui, appurata l'inesistenza di uno squilibrio fra l'indebitamento e il patrimonio netto, si dispone, fra l'altro, la infruttuosità o meno dei finanziamenti stessi.

TITOLO TERZO - DECISIONI DEI SOCI

Art. 11 - Competenze dei soci

1. Oltre alle materie indicate all'art.2479 c.c. e quelle per cui nello statuto è prevista una decisione dei soci, sono riservate alla competenza dei medesimi soci le decisioni sui rapporti ed i negozi giuridici aventi natura straordinaria per il cui perfezionamento l'organo amministrativo dovrà preventivamente essere autorizzato dai soci.

2. Il socio fondatore Università di Cagliari conserva il diritto di intervenire in ogni affare sociale, inibendo all'organo amministrativo di perfezionare atti e/o negozi giuridici, così come di porre in essere attività che lo stesso socio ritenga contrari all'interesse della Società.

Art. 12 - Consultazione scritta

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per cui la legge espressamente prevede la riunione assembleare e il ricorso al metodo collegiale, così come per le decisioni inerenti argomenti per i quali anche un solo socio richieda l'adozione del metodo assembleare.

2. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione al

capitale sociale, salvo per le decisioni riguardanti materie per le quali siano attribuiti particolari diritti ad uno o più soci.

Le decisioni dei soci sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

3. A cura dell'organo amministrativo dovrà inviarsi ai soci, ai recapiti a tal fine comunicati dai soci medesimi, con qualsiasi mezzo tecnico cartaceo o digitale purché ne sia assicurata e comprovata la ricezione da parte di tutti i destinatari, un documento contenente le puntuali informazioni necessarie affinché i soci possano fondatamente esprimere la propria volontà/pronunciamento.

Nel documento dovrà altresì essere indicato un termine, non inferiore a tre giorni dalla data del ricevimento né superiore a sei giorni dalla stessa data, entro cui ciascun socio deve formulare la propria risposta, che andrà trascritta in calce al documento ricevuto.

La risposta dei soci, da trasmettere presso la sede sociale con qualsiasi mezzo tecnico eventualmente anche diverso da quello utilizzato dall'organo amministrativo, qualora non vengano richieste ulteriori e/o più analitiche informazioni da parte di uno o più soci, dovrà contenere espressamente un'approvazione, un diniego o un'astensione motivati.

4. Le decisioni sono validamente adottate con le modalità previste al comma 2.

5. Compete all'organo amministrativo raccogliere tutti i documenti trasmessi dai soci, da conservarsi agli atti della società, e redigere un documento di sintesi che andrà trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico presso la sede sociale della società od in altra sede purché nel territorio del Comune di Cagliari. In caso di inerzia od impedimento dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dal socio titolare della partecipazione di maggioranza.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo richiedano uno o più soci a seguito del ricevimento dei documenti relativi ad una consultazione scritta o alla richiesta di esprimere il consenso per iscritto di cui all'articolo precedente. In tale eventualità non potrà procedersi all'adozione della decisione con le modalità di cui all'appena richiamato art.12 .

2. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato ai soci ed agli altri eventuali aventi diritto ai recapiti all'uopo comunicati nelle seguenti modalità alternative: messaggio di posta elettronica certificata o telefax inviato sei giorni prima della data della riunione; lettera raccomandata postale a/r inviata dieci giorni prima della data della riunione assembleare; lettera raccomandata consegnata nelle mani del destinatario e da questi siglata per ricevuta almeno sei giorni prima della data della riunione. E' onere del socio comunicare i riferimenti per tali comunicazioni, ed aggiornarli qualora occorra.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, luogo, ora della riunione, e l'elenco degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. L'avviso può altresì indicare la data di una seconda convocazione per il caso che la riunione in prima convocazione non risulti legalmente co-

stituita.

4. All'assemblea possono intervenire tutti i soci che risultano iscritti al libro soci anche mediante un rappresentante osservate le disposizioni dell'art.2372 c.c. .

5. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

6. Pur in assenza di rituale convocazione, l'assemblea è altresì regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente o informato della riunione l'amministratore in carica e il sindaco effettivo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

7. La riunione assembleare è presieduta dall'amministratore unico. In difetto la riunione è presieduta da uno dei soci intervenuti o da un terzo, l'uno o l'altro designato dall'assemblea.

Il presidente della riunione è assistito da un segretario designato dall'assemblea tenuto alla redazione del verbale della seduta. Nelle ipotesi di cui all'art.2480 c.c. il verbale è redatto da un notaio.

8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale della riunione, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la di-

scussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Sussistendo tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un organo amministrativo, nella forma dell'amministratore unico o in altra forma, osservate le specifiche disposizioni di legge riguardanti la società stessa.

Art.15 - Nomina e revoca

1. L'amministratore è nominato dal socio Università di Cagliari, dura in carica per tre anni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, oppure fino a revoca o dimissioni.

2. L'amministratore è rieleggibile.

3. Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, si verifica la decadenza dell'amministratore, l'Università di Cagliari senza indugio provvederà alla sua sostituzione.

4. All'amministratore revocato prima della scadenza del mandato anche in assenza di giusta causa non spetta alcun risarcimento dei danni eventualmente subiti od altra forma di indennizzo.

Art. 16 - Poteri

1. L'organo amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 11, è investito dei poteri di gestione della Società in attuazione dei piani e degli in-

dirizzi indicati dall'Università degli Studi di Cagliari.

2. Nell'esercizio dei propri poteri l'organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e/o dall'atto costitutivo attribuiti alla esclusiva competenza dei soci.

3. Compete al socio Università degli Studi di Cagliari il diritto di intervenire in ogni affare sociale, inibendo all'organo amministrativo di perfezionare atti e/o negozi giuridici, così come di porre in essere attività che lo stesso socio ritenga contrari all'interesse della Società.

4. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

5. I poteri di rappresentanza e di firma possono essere delegati, previa autorizzazione dell'assemblea, al direttore generale, ove nominato, ovvero ad altra figura apicale individuata all'interno della struttura, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. In tali casi dovrà preventivamente acquisirsi il parere favorevole del socio cui siano attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società.

Art.17 - Compensi

1. All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per cause dipendenti dall'incarico sociale ricoperto. Può altresì essere deciso dai soci di attribuirgli un compenso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Il 30% del compenso dovrà essere legato ai risultati di bilancio.

TITOLO QUINTO - CONTROLLI, ESERCIZI SOCIALI, BILANCI

Art.18 - Organo di controllo

1. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2477 del codice civile o quelli previsti da altre disposizioni di legge, o qualora lo ritengano i soci, questi ultimi provvedono alla nomina di un organo di controllo, monocratico, determinandone, competenze, poteri, (che possono anche comprendere la revisione legale dei conti) e il relativo compenso annuo, in conformità alle predette disposizioni.

Art. 19 - Poteri di controllo da parte dell'Università di Cagliari

1. Spettano al socio università di Cagliari poteri di controllo e ispettivi sull'attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti, nei limiti consentiti dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Cagliari anche attraverso l'emanazione di specifiche direttive o regolamenti.

2. L'amministratore unico, ove gli venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa all'Università di Cagliari relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

Art. 20 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio in ottemperanza alle relative disposizioni.

2. La decisione dei soci di approvazione del bilancio dovrà adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nell'eventualità che, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività esercitate dalla società.

3. La gestione deve garantire il rispetto degli equilibri economico finanziari, eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue: il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a che il valore raggiunto dal predetto fondo sia pari ad almeno un quinto del valore del capitale sociale; il residuo in ottemperanza a quanto verrà deciso dai soci.

4. Annualmente l'organo amministrativo dovrà consegnare ai soci, per la relativa approvazione, oltre al bilancio consuntivo un documento contabile preventivo corredato di una relazione illustrativa. La predetta relazione dovrà esplicitare il programma dell'attività della Società con un orizzonte temporale non inferiore a dodici mesi.

5. I documenti contabili, almeno 15 giorni prima della loro approvazione da parte dei soci, sono sottoposti ad un controllo preliminare da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Cagliari. Il controllo preliminare avviene nei termini di una verifica di coerenza tra la politica societaria intrapresa e gli indirizzi formulati dal socio Università, il controllo è inoltre finalizzato a verificare la capacità della società di perseguire l'equilibrio economico e finanziario.

Art. 21 - Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui sussista una giusta causa. In caso di disaccordo sul riconoscimento di una giusta causa di recesso, opererà la clausola arbitrale di cui all'art. 26 del presente statuto. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata, all'organo amministrativo, e sarà efficace trascorsi tre mesi dall'avvenuta co-

municazione. Il socio recedente è tenuto a portare a termine gli impegni assunti con la società.

2. Il socio recedente ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il valore degli obblighi assunti dal socio e non ancora adempiuti al momento in cui il recesso diviene efficace, rileverà rispetto alla somma da rimborsare al socio receduto.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie di diritto:

- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- per delibera dei soci;
- negli altri casi previsti dalla legge.

2. Per la liquidazione della società si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio dell'autorità giudiziaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

2. L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, il termine è prorogabile di ulteriori 30 giorni.

3. Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro.

4. Sono soggette alla presente disciplina anche le controversie pro-

mosse dall'amministratore, dai liquidatori e sindaci, come pure quelle promosse nei loro confronti.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 25 Norma transitoria

La disposizione di cui all'art. 15, comma 2 trova applicazione a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 26, comma 10 del D.Lgs. 175/2016.

Eugenio Zirone

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio